

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 12/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 21 dicembre 2009, il signor Pi. Co. ha proposto opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia il 30 settembre precedente; afferma, a sostegno dell'opposizione, la tardività dell'iscrizione, eseguita oltre l'anno dalla notifica della cartella di pagamento; n. Omissis per IVA ed IRAP anno 2005.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed ha eccepito preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, avendo il ricorrente proposto opposizione avverso un atto posto in essere in via esclusiva della concessionaria della riscossione. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo che l'iscrizione ipotecaria costituisce mero atto cautelare e non atto di esecuzione, per cui non è soggetto al termine annuale previsto dall'art. 50 del DPR n. 602/1973.

Anche Equitalia Nord S.p.A. si è costituita ritualmente in giudizio con memoria del 27 ottobre 2010 ed ha svolto difese del tutto analoghe a quelle dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso. All'udienza del 21 novembre 2011 la Commissione ha deciso la controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.

Deve in primo luogo essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, quale ente impositore e titolare della pretesa tributaria.

Ciò premesso, il thema decidendum è molto chiaro e circoscritto: se l'iscrizione di ipoteca da parte della concessionaria della riscossione sia atto che appartiene al procedimento di esecuzione forzata, nel qual caso l'iscrizione sarebbe nulla perché tardiva ai sensi della norma citata, poiché l'esecuzione deve iniziare entro un anno dalla notifica della cartella; ovvero se essa sia, come sostengono concordemente l'Ufficio ed Equitalia, un atto cautelare, volto esclusivamente ad assicurare il fruttuoso esito dell'esecuzione, nel qual caso sarebbe svincolato da ogni termine. La Commissione intende infatti uniformarsi al proprio orientamento, recentemente espresso dalla sentenza n. 75/26/11, citata dal ricorrente, per la quale "a mente del disposto del 2° comma dell'art. 50 DPR 602/73, non essendo iniziata l'espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella, di pagamento, l'espropriazione stessa doveva essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'omessa notifica di detto avviso invalida l'iscrizione ipotecaria effettuata".

Deve quindi concludersi per la tardività dell'iscrizione ipotecaria. Poiché la questione è oggetto di pronunzie contrastanti, appare compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione, definitivamente decidendo, così provvede:

- accoglie il ricorso;
- spese compensate.